

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2232 del 08/07/2016
Oggetto	AIA - D.LGS.152/06 E SMI - LR 21/04 MOD DA L.R. 9/2015 - DENTI SPA - INSTALLAZIONE SITA IN LOC. VICOFERTILE IN COMUNE DI PARMA - RILASCIO DI AIA A SEGUITO DI PROCEDURA DI RIESAME
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2279 del 07/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto LUGLIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 7/2016;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 241/1990 e s.m.i. relativo alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014 che ha apportato modifiche al D. Lgs.152/06, (in particolare alla parte II e alla parte V) non prevedendo più il rinnovo periodico dell'autorizzazione integrata ambientale, ma un suo riesame qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 29 Octies del D. Lgs.152/06 e s.m.i;
- gli articoli n. 6 comma 13, n.29-ter "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", 29-sexies "autorizzazione integrata ambientale", 29-octies comma 1 "Rinnovo e Riesame", che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del suo rinnovo e del suo riesame;
- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n.1913/2008, n.155/2009 e n.812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'AIA;
- la D.G.R. n.1113 del 27/07/2011 recante oggetto: "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

- la D.G.R. n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimenti AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO che:

- nell’installazione in oggetto viene svolta l’attività di produzione di farine di grano tenero e di crusconi (sottoprodotti) rientranti nella categoria IPPC classificata come “6.4.b. – (...) trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da (...) 2) materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno, se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno”

- per la categoria sopra citata risultano applicabili quali riferimento di massima le seguenti Linee Guida:

- dal BRef “General Principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;

- dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005:

1. “Linee guida generali per la individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D. Lgs. 59/05-ndr)”;
2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”.

- D.M. 1.10.2008 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC 6.4b

RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

- determina della Provincia di Parma n. 554/2010 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Progeo Molini S.c.a. poi volturata alla società Denti SpA con atto della Provincia di Parma n. 2659 del 20/09/2011 il cui gestore è il signor Ermanno Denti (gestore) per la sede dell’installazione sita in loc. Vicofertile in Comune di Parma per l’esercizio dell’attività principale di cui al punto 6.4 b 2 dell’All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- atti della Provincia di Parma con cui è stata modificata ed aggiornata la determina sopra citata:

- 74692 del 19/12/2011

- 2659 del 20/09/2011

CONSIDERATO

- che la normativa vigente in materia di AIA non prevede più il rinnovo della stessa bensì un suo periodico riesame alle condizioni dettate dall'articolo 29 Octies del D.Lgs.152/06 e smi
- che con nota prot.prov.n.72662 del 7/11/2014 la Provincia di Parma ha comunicato alla società Denti SpA la necessità di sottoporre a riesame l'AIA di cui agli atti sopra citati
- che con nota prot.prov.n.82307 del 29/12/2014 la Provincia di Parma ha specificato alla società Denti SpA la tempistica (quattro mesi) e l'elenco della documentazione da presentare ai fini della procedura di riesame dell'AIA;

VISTA la documentazione di riesame dell'AIA presentata dal gestore dell'impianto in parola sul portale IPPC della Regione Emilia Romagna il 27 Aprile 2015 acquisita con prot.prov.n.29965 e, successivamente, tramite SUAP del Comune di Parma, con prot.prov.n. 31239 del 30/04/2015, poi integrata con prot.prov.n.64543 del 7/10/2015 e prot.prov.n.73843 del 23/10/2015;

DATO ATTO che nei trenta giorni di deposito dalla pubblicazione sul BURER del 4.06.2014 non risultano pervenute osservazioni;

VISTO l'esito favorevole dei lavori della Conferenza dei servizi che si è riunita ai sensi del D.Lgs. 241/90 e smi nelle sedute del 13/07/2015 e 9/11/2015 i cui verbali sono depositati agli atti di Arpae SAC;

VISTO il rapporto istruttorio contenente il parere obbligatorio sul piano di monitoraggio trasmesso da Arpae sez.prov.le espresso con prot.n.8361 del 30/05/2016;

PRESO ATTO che:

- lo schema dell'AIA è stato trasmesso al gestore in data 07/06/2016 con nota prot. n.8800;
- in data 20/06/2016 con prot.n. 9760 si sono recepite le osservazioni del gestore allo schema dell'AIA;
- si è ritenuto di poter accogliere solo parte delle osservazioni avanzate dal gestore,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis (rinnovo e riesame dell'AIA), l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Denti SpA per l'installazione sita in Comune di Parma (PR), via Bergonzi n.54 il cui gestore è il signor Ermanno Denti per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 6.4. b punto 2 dell'All. VIII, parte II del D. Lgs.152/06 e smi;

2. DI STABILIRE CHE:

- la presente autorizzazione consente l'attività di macinazione di grano tenero con produzione di farine e crusconi (crusche, tritello, cruschetto e farinaccio) per una capacità massima di produzione di 394 t/giorno di prodotti finiti (ai fini del confronto con le soglie della normativa AIA);
- il presente provvedimento revoca e sostituisce la seguente autorizzazione già di titolarità dell'Azienda per l'installazione in oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina n. 544/2010 e smi citate in premessa;
- l'Allegato I "Le condizioni della autorizzazione integrata ambientale" al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il presente provvedimento è soggetto a riesame ai sensi della normativa vigente e/o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis e in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso "[...] con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae SAC anche nelle forme dell'autocertificazione; la medesima tempistica vale nel caso in cui dovesse cambiare la sola ragione sociale dell'azienda;
- il Gestore, nel rispetto delle procedure previste dal DM 24 Aprile 2008, è tenuto a versare direttamente all'organo di controllo (ARPAE sez.prov.le di Parma) le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da ARPAE, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, e determinate dalla medesima DGR n. 1913 del 17 Novembre 2008, dalla DGR n.155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;
- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
- il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni (lettere a, b e c):
 - a. il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato I ("Le condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale");

- b. il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5 del D. Lgs 152/06 e s.m.i, parte II) ad Arpae SAC, ad Arpae sez.prov.le e al Comune territorialmente competente tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna e comunque sempre nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali modifiche saranno valutate da Arpae SAC ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis; Arpae SAC, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i parte II, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare ad Arpae SAC una nuova domanda di autorizzazione;
- c. la presente autorizzazione deve essere mantenuta sino al completamento delle procedure previste per la gestione del fine vita dell'impianto;

3. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Parma per i successivi atti di propria competenza *(ivi inclusa la pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR della Regione Emilia Romagna dandone informazione ad Arpae, Comune e gestore dell'impianto)* e per il successivo inoltro a tutti i partecipanti la Conferenza di Servizi;

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

5. DI INFORMARE CHE:

- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

La presente autorizzazione include n. 2 allegati: Le Condizioni dell'AIA e MonitoRem

Il Dirigente di Arpae SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.